



16/09/2024

La procedura di correzione dell'errore materiale è preclusa in caso di modifica essenziale o sostituzione di decisione già assunta

La disciplina regolata dall'art. 130 c.p.p. è consentita solo per la correzione di provvedimenti inficiati da errori od omissioni che non determinano la nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.

di La Redazione

Cass. pen., sez. V, ud. 26 giugno 2024 (dep. 13 settembre 2024), n. 34691



La sentenza in esame trae origine da una correzione/integrazione disposta con ordinanza, in data 30 gennaio 2024, dalla Corte di appello di Palermo.

Nello specifico, la Corte distrettuale, confermava la sentenza del GIP con la quale l'imputato veniva condannato alla pena della multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate poiché ritenuto responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 588 c.p.

Il condannato proponeva dunque, ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione quale l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. Nel dettaglio, il ricorso denuncia che, le motivazioni contenute nella sentenza impugnata non abbiano alcuna relazione con il procedimento riguardante l'imputato, atteso che le stesse farebbero riferimento ad altra fattispecie, ad altro soggetto e a una diversa autorità giudiziaria precedente. Inoltre, il provvedimento di correzione emesso dalla Corte di appello non assume nessuna efficacia sanante poiché adottato da giudici diversi da quelli che hanno emesso la sentenza da correggere. Con tale azione sarebbe stato violato anche il diritto di difesa poiché l'imputato non avrebbe potuto usuf

Cass. pen., sez. V, ud. 26 giugno 2024 (dep. 13 settembre 2024), n. 34691